



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ORTIS, MANTOVANI, LANNUTTI, TRENTACOSTE,
GIANNUZZI, DONNO, L’ABBATE e ROMANO**

COMUNICATO ALLA RESIDENZA IL 18 MAGGIO 2020

Modifica all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443,
in materia di artigianato

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore dell'artigianato, nel quale convivono realtà profondamente differenti tra loro, tutte accomunate però dalla conclamata competenza tecnica e dalla riconosciuta qualità dei prodotti, rappresenta - come è noto - una straordinaria e soprattutto peculiare ricchezza del nostro Paese; ricchezza che è però, negli ultimi anni, sempre più insidiata dal mutato e mutevole scenario economico, nazionale e globale.

Al fine di rispondere efficientemente alle sfide poste dalle dinamiche commerciali contemporanee, le piccole e medie aziende italiane devono essere pronte, oggi più che mai, a variare la propria produzione per seguire i movimenti del mercato; per questo motivo, è sempre più necessario, per le imprese, poter aumentare la presenza di artigiani nell'organico: figure altamente qualificate e capaci di agire con flessibilità. Sono loro che permettono all'azienda di cambiare e rimodulare i prodotti facilmente.

Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, (cosiddetta *legge-quadro per l'artigianato*), l'impresa artigiana può essere condotta con prestazione d'opera di personale diretto e guidato dall'imprenditore, purché non siano superati determinati limiti dimensionali. Detti limiti, tuttavia, si pongono quali parametri eccessivamente rigidi, oltre i quali la

legge pone una presunzione di totale carenza del requisito della natura artigiana dell'impresa: con la conseguente e sicura perdita della relativa qualifica e, quindi, dell'intero *corpus* di agevolazioni e benefici previsti per il settore.

Attualmente, quindi, il superamento dei parametri della normativa vigente comporta, per l'impresa che non rientri negli stessi, la perdita dello *status* agevolativo inerente alla propria qualifica artigiana: il contestuale aumento considerevole dei costi costringerebbe dunque l'azienda a lavorazioni di qualità certamente inferiore; oppure, ancora, potrebbe portare l'imprenditore a non assumere altro personale, perdendo, conseguentemente, capacità competitiva.

Il presente disegno di legge - composto da un solo articolo - si propone pertanto di superare i rilievi sin qui evidenziati, modificando il criterio previsto dall'articolo 4, primo comma, lettera *a*), della citata legge n. 443 del 1985; ciò al fine di aumentare i limiti dimensionali attualmente previsti, nell'ottica di garantire la permanenza della qualifica di impresa artigiana, nonché il mantenimento dei requisiti sostanziali ed essenziali dello *status* agevolativo; oltre che, naturalmente, l'incremento dei livelli di occupazione e, quindi, lo sviluppo dell'impresa artigiana nel suo complesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; ».

€ 1,00